

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: Delibera D.G. n. 206/2022 di "aggiudicazione della procedura di gara aperta per l'affidamento nelle more dell'aggiudicazione della procedura di gara regionale del servizio di durata annuale di vigilanza privata armata presso i PP.OO. Santobono e Pausilipon" – Contratto rep. n. 539 del 20.6.2022 – Autorizzazione alla prosecuzione delle prestazioni dal 1.2.2025 al 31.5.2025 nelle more dell'individuazione del nuovo contraente da parte della centrale di committenza regionale So.Re.Sa. S.p.A. per un importo complessivo di € 345.824,11 oltre IVA ed € 16.922,90 oltre IVA per prestazioni integrative – CIG 8915275DA8 – O.E. Poliziotto notturno s.r.l. - ESECUZIONE IMMEDIATA.

Il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi propone quanto di seguito riportato, attestando la regolarità della relativa istruttoria:

Premesso:

- che con Delibera del Direttore Generale n. 206 del 4.4.2022 è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara aperta ex art. 60, D.lgs. 50/2016, indetta giusta Delibera a contrarre del Direttore Generale n. 586 del 20.9.2021, per l'affidamento "nelle more dell'aggiudicazione della procedura di gara regionale del servizio di durata annuale di vigilanza privata armata presso i PP.OO. Santobono e Pausilipon" all'Operatore economico *Poliziotto notturno s.r.l.* per l'importo annuo offerto di € 1.037.472,35 (tariffa oraria € 16,43) e, conseguentemente, stipulato il relativo contratto d'appalto rep. n. 539 del 20.6.2022, con decorrenza delle attività dal giorno 16.5.2022 sino al 15.5.2023;
- che, a seguito della stipula della convenzione rep n. 163 del 31.7.2023 da parte di So.Re.Sa. S.p.A., Centrale di Committenza regionale, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto di beni e servizi delle AA.SS.LL. e AA.OO., per lo svolgimento dei "Servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della regione Campania", con l'operatore economico *Pegaso S.p.A.*, giusta aggiudicazione del lotto n. 10 della relativa procedura di selezione del contraente, con Delibera del Direttore Generale n. 854 del 30.11.2023 è stato adottato il provvedimento di adesione alla stipulata convenzione, per un importo quadriennale complessivo presunto, riferito ai fabbisogni Aziendali, pari a 261.652 ore, corrispondenti ad € 4.898.125,44 oltre Iva successivamente integrato, a seguito dell'autorizzazione concessa dalla centrale di committenza regionale, con Delibera del Direttore Generale n. 1 del 9.1.2024 e contestualmente autorizzata la prosecuzione delle prestazioni di cui al contratto rep. n. 539 del 20.6.2022 – CIG 8915275DA8 - da parte dell'Operatore economico *Poliziotto notturno s.r.l.* sino al 15.1.2024 al fine di consentire l'espletamento del servizio, che riveste carattere di essenzialità, senza soluzione di continuità, nelle more dei necessari adempimenti relativi all'applicazione della clausola sociale prevista dalla convenzione per il passaggio di cantiere delle maestranze impiegate nell'esecuzione dell'appalto;
- che, con comunicazione prot. n. 736 del 10.1.2024 è stata rappresentata dall'operatore economico subentrante *Pegaso S.p.A.* l'impossibilità del subentro per la data prevista del 16.1.2024 attesa la necessità di concludere le procedure previste dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento per il passaggio delle maestranze di cantiere ai sensi della c.d. clausola sociale prevista dall'art. 13 della Convenzione rep. n. 163/2023 e, pertanto, richiesto il differimento della data di avvio del servizio al giorno 1.2.2024;

- che pertanto, con nota prot. n. 857 del 12.1.2024, è stata rappresentata dal Direttore dell'esecuzione del contratto all'operatore economico *Poliziotto notturno* s.r.l. la necessità di garantire il servizio senza soluzione di continuità e, pertanto, richiesto "la prosecuzione del servizio agli stessi prezzi patti e condizioni attuali sino alla data del 31/01/2024 compreso" autorizzata con successiva Delibera del Direttore generale n. 13 del 18.1.2024;

Dato atto:

- che, tuttavia, con successiva nota prot. n. 1421 del 19.1.2024 è stata trasmessa dalla Società *Vigilanza Turris* a r.l., con contestuale diffida ad astenersi dall'adottare atti e provvedimenti in violazione del giudicato, la sentenza del TAR Campania - Napoli R.G. n. 454/2024 del 17.1.2024 con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla società, è stata annullata l'aggiudicazione del lotto n. 10 della procedura di gara disposta da *So.Re.Sa* S.p.A. con Determina del Direttore generale n. 206 del 13.10.2022, successivamente integrata con Determina n. 47 del 8.3.2023, in favore dell'operatore economico *Pegaso* S.p.A. e, per l'effetto disposto l'annullamento dei successivi atti e provvedimenti conseguenti, tra i quali la convenzione rep n. 163 del 31.7.2023 dichiarata inefficace;
- che, pertanto, con nota prot. n. 1819 del 24.1.2024 il subentro del nuovo contraente *Pegaso* S.p.A. è stato sospeso e, come già rappresentato dal Direttore dell'esecuzione del contratto con precedente nota prot. n. 857 del 12.1.2024, è proseguito lo svolgimento delle attività da parte del precedente affidatario *Poliziotto notturno* s.r.l., attesa la necessità di garantirne l'esecuzione senza soluzione di continuità nelle more dell'adozione dei provvedimenti di competenza da parte della Centrale di committenza regionale *So.Re.Sa* S.p.A., in esecuzione del provvedimento giurisdizionale sopravvenuto;
- che conseguentemente, in riscontro alla comunicazione dello scrivente ufficio a mezzo mail del 23.2.2024 con le quali sono stati richiesti aggiornamenti sui tempi del procedimento di affidamento del servizio in conformità alla Sentenza del T.A.R. Campania R.G. n. 454/2024 necessari a definire la durata della prosecuzione del servizio, è stato rappresentato dalla Centrale di committenza regionale, con comunicazione a mezzo mail in pari data, la proposizione dell'appello presso il Consiglio di Stato con contestuale istanza cautelare di sospensione degli effetti della sentenza gravata e, con successive mail agli atti, rispettivamente del 28.3.2024 e del 24.6.2024 a seguito delle richieste in pari data dello scrivente ufficio, è stato rappresentato prima il rigetto della domanda cautelare con ordinanza del Consiglio di Stato e, successivamente, il rigetto definitivo del gravame con sentenza R.G. n. 4629/2024 con conseguente conferma della Sentenza appellata;
- che, pertanto, con la citata comunicazione del 24.6.2024 è stato rappresentato dalla Centrale di committenza regionale che, sono in corso di espletamento le verifiche dei costi della mano d'opera e sulla congruità dell'offerta dell'operatore economico originario ricorrente;
- che, con Delibera del Direttore generale n. 458 del 9.7.2024 è stata autorizzata la prosecuzione delle prestazioni per un periodo di 8 mesi otto mesi decorrenti dal 1.2.2024 giusta Delibera n. 13 del 18.1.2024, ed indicati per mero errore materiale decorrenti dal 16.1.2024, e quindi sino al 30.9.2024, al fine di consentire l'espletamento del servizio, che riveste carattere di essenzialità, senza soluzione di continuità, nelle more dell'individuazione del nuovo contraente da parte della Centrale di committenza *So.Re.Sa* S.p.A.;
- che, con successiva Determina del Direttore generale di *So.Re.Sa* S.p.A., la procedura di selezione è stata aggiudicata all'operatore economico *Vigilanza Turris* s.r.l. S.p.A. e, tuttavia, avverso il provvedimento di aggiudicazione è stato proposto ricorso, acquisito al prot. n. 18534 del 4.9.2024, al competente Tribunale amministrativo regionale, successivamente integrato da motivi aggiunti acquisiti al prot. n. 19734 del 23.9.2024 e con udienza di merito fissata per il giorno 15.1.2025 come rappresentato dalla centrale di committenza regionale con comunicazione a mezzo mail del 31.10.2024, agli atti;

Preso atto:

- che, pertanto, con nota prot. prot. n. 19979 del 26.9.2024, è stata rappresentata dal Direttore dell'esecuzione del contratto la necessità di garantire il servizio senza soluzione di continuità e, quindi, richiesta la prosecuzione delle prestazioni sino all'individuazione del nuovo contraente;
- che a seguito della richiesta dello scrivente Ufficio di aggiornamento sullo stato del contenzioso pendente e sullo stato del procedimento di aggiudicazione che con successiva comunicazione a mezzo mail del 7.3.2025, agli atti, è stato rappresentato dalla Centrale di Committenza regionale che *"l'udienza di merito già fissata per il giorno 15.1.2025 è stata rinviata a seguito di motivi aggiunti della ricorrente al 7.5.2025"*;

Visto:

- l'art. 4.2, del Disciplinare di gara, il quale prevede che *"La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni"*;
- l'art. 6 del capitolato prestazione il quale prevede che *"l'appalto avrà durata di anni 1 (uno) con facoltà di differire il termine di scadenza con preavviso di quindici giorni, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per il periodo strettamente necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara e comunque non oltre la data di attivazione della Convenzione Regionale da parte di So.Re.Sa. S.p.A. per analogo servizio"*
- L'art. 106, comma 11, D.lgs. 50/2016, rubricato *"Modifica di contratti durante il periodo di efficacia"*, ai sensi del quale *"La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"*;

Richiamato:

- l'art. unico della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), commi da 548 a 550, relativi all'obbligo di approvvigionarsi per l'acquisto e la fornitura delle categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art. 9, comma 3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, conv. con mod. in L. 23 giugno 2014, n. 89, esclusivamente tramite le centrali di committenza regionale di riferimento, ovvero della Consip s.p.a.;
- l'art. 1 del DPCM 11 luglio 2018 pubblicato in G.U. – Serie Generale – n. 189 del 16.8.2018 il quale individua, tra le categorie merceologiche per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di committenza, i servizi di *"Vigilanza armata"* di importo superiore ad € 40.000,00;
- l'art. 6, comma 15, L.R. 28/2003, come modificato dal comma 229 della L.R. 4/2011, e, da ultimo, dall'art. 61, comma 1, lett. f) e g) L.R. n. 5 del 29.6.2021, che individua *So.Re.Sa. S.p.A.* quale centrale unica di committenza, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle ASL e delle A.O.;

Atteso:

- che, come evidenziato dalla Giurisprudenza amministrativa, in vigore del d.lgs. 163/2006 *"il ricorso alla proroga tecnica costituisce un'ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali"* (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2019, n. 6326; 17 gennaio 2018, n. 274; Sez. III, 3 aprile 2017, n. 1521; V, 11 maggio 2009, n. 2882);

- che come chiarito dall’Autorità nazionale anticorruzione con Deliberazioni n. 576 e 591 del 28.7.2021 *“per le categorie merceologiche per cui vi è l’obbligo di approvvigionamento tramite Soggetto Aggregatore o Consip (tra cui i servizi di lavanderia per gli enti del SSN) l’ente del Servizio Sanitario Nazionale verifica, in primo luogo, la presenza di iniziative attive (ad esempio convenzioni) alle quali aderire presso il Soggetto Aggregatore di riferimento o presso Consip. In assenza di iniziative attive, se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma un’iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non è ancora perfezionata, è possibile ricorrere a varie fattispecie: c) proroga del contratto, nel caso in cui vi sia espressa previsione nel bando di gara iniziale (con procedura aperta o ristretta) e nei termini in esso disciplinati, e comunque non oltre la data di attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di Consip”;*
- che come rappresentato con la citata comunicazione a mezzo mail del 7.3.2025, agli atti dell’Ufficio la Centrale regionale di committenza – *So.Re.Sa. S.p.A.* – la discussione dell’udienza di merito è prevista il giorno 7.5.2025 con conseguente adozione del provvedimento giurisdizionale entro il mese di maggio 2025;
- che, pertanto, l’indizione di una procedura di gara “ponte” nelle more dell’adesione alla convenzione stipulata da *So.Re.Sa., S.p.A.*, titolare in via esclusiva delle funzioni d’acquisto, non appare coerente con i principi di efficacia ed efficienza della P.A., in quanto le tempistiche per l’espletamento della stessa e quelle conseguenti finalizzate al subentro del nuovo contraente, appaiono di gran lunga superiori, per complessità del servizio, ai tempi previsti per l’adesione alla Convenzione;
- che, infatti, i tempi necessari alla progettazione, svolgimento della procedura con probabili contenziosi, tempi tecnici e legali connessi alla fase di affidamento e stipula del relativo contratto, nonché le eventuali criticità operative connesse al cambio di appaltatore, potrebbero comportare possibili ricadute sullo svolgimento dell’attività sanitaria dell’azienda ospedaliera e rivelarsi un inutile dispendio di risorse umane ed economiche in considerazione della prossima definizione della procedura di affidamento del soggetto aggregatore *So.Re.Sa. S.p.A.*;

Rilevato:

- che, la prosecuzione delle prestazioni, per il periodo necessario alla definizione della procedura da parte della Centrale Regionale di committenza e la conseguente adozione dei successivi atti e provvedimenti finalizzati al subentro del nuovo contraente, per un periodo di 4 mesi decorrenti dal 1.2.2025 al 31.5.2025 agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dal contratto rep. n. 539 del 20.6.2022 stipulato con l’operatore economico *Poliziotto notturno s.r.l.* è corrispondente ad € 345.824,11 oltre IVA;
- che, inoltre, la prosecuzione della prestazione aggiuntiva richiesta dal Direttore dell’esecuzione nonché Dirigente responsabile della U.O.S.I.D. *Segreteria generale* ex art. 7 del Capitolato prestazionale, che regola l’esecuzione del servizio, così come pedissequamente riproposto dall’art. 8 del Contratto rep. n. 539 del 20.6.2022, – CIG 8915275DA8 – da ultimo autorizzata con Delibera del Direttore generale n. 737 del 20.11.2023 di una ulteriore unità di vigilanza armata da collocare presso la Direzione generale come da articolazione oraria modificata giusta nota prot. n. 7421 del 2.4.2024 e comunicazione a mezzo mail del 22.11.2024 dalle ore 7:30 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì festivi esclusi, a decorrere dal 1.1.2025 sino al 31.5.2025, data prevista per il subentro del nuovo contraente, è corrispondente a n. 1.030 ore pari ad € 16.922,90 oltre IVA (tariffa oraria € 16,43 oltre IVA);

Visti:

- l’art. 4.2, del Disciplinare di gara, il quale prevede che *“La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è*

tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni";

- *l'art. 6 del capitolato prestazione il quale prevede che "l'appalto avrà durata di anni 1 (uno) con facoltà di differire il termine di scadenza con preavviso di quindici giorni, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per il periodo strettamente necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara e comunque non oltre la data di attivazione della Convenzione Regionale da parte di So.Re.Sa. S.p.A. per analogo servizio";*
- *l'art. 106, D.Lgs. 50/2016, rubricato "Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia" il quale, al comma 1, lett. a), dispone che "i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi";*
- *il comma 11, del citato art. 106, ai sensi del quale "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante";*
- *il successivo comma 12 il quale prevede che "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";*
- *l'art. 4.2 del Disciplinare di gara, adottato con Delibera a contrarre del Direttore generale n. 586 del 20.9.2021 successivamente rettificata con Delibera n. 603 del 28.9.2021, così come pedissequamente riproposto dall'art. 4 del Contratto rep. n. 539 del 20.6.2022, stipulato tra le parti, il quale prevede che "il numero dell'unità di Guardia Particolare Giurata indicate nel Capitolato speciale di gara sono quelli che in via di presuntiva soddisfano i fabbisogni dell'A.O.R.N. ... Le unità (GPG) sono, pertanto, suscettibili di variazione in più o in meno nei limiti del 20 (venti) per cento";*
- *l'art. 7 del Capitolato prestazionale, che regola l'esecuzione del servizio, così come pedissequamente riproposto dall'art. 8 del Contratto rep. n. 539 del 20.6.2022, stipulato tra le parti, il quale prevede espressamente che "La Ditta si impegna ad applicare la medesima tariffa oraria nell'ipotesi di richiesta da parte dell'Azienda di prestazioni aggiuntive, da erogare previa autorizzazione scritta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e sulla base delle esigenze rappresentate dalla Direzione Sanitaria Aziendale. Il numero e l'importo complessivo del maggior numero di ore prestate non potrà comunque eccedere il 20% dell'importo complessivo del contratto";*

Propone:

- *l'autorizzazione alla prosecuzione delle prestazioni di cui al contratto rep. n. 539 del 20.6.2022 per l'espletamento del "Servizio di vigilanza privata armata" affidato, giusta Delibera del Direttore generale n. 206 del 4.4.2022 all'Operatore economico Poliziotto notturno s.r.l. per la durata di quattro mesi decorrenti dal 1.2.2025 al 31.5.2025 per l'importo corrispondente ad € 345.824,11 oltre IVA al fine di consentire l'espletamento del servizio, che riveste carattere di essenzialità, senza soluzione di continuità, nelle more dell'individuazione del nuovo contraente da parte della Centrale di committenza So.Re.Sa. S.p.A.;*
- *l'autorizzazione delle prestazioni aggiuntive richiesta dal Direttore dell'esecuzione nonché Dirigente responsabile della U.O.S.I.D. Segreteria generale ex art. 7 del Capitolato prestazionale, che regola*

l'esecuzione del servizio, così come pedissequamente riproposto dall'art. 8 del Contratto rep. n. 539 del 20.6.2022, – CIG 8915275DA8 – da ultimo autorizzata con Delibera del Direttore generale n. 737 del 20.11.2023 di una ulteriore unità di vigilanza armata da collocare presso la Direzione generale come da articolazione oraria modificata giusta nota prot. n. 7421 del 2.4.2024 e comunicazione a mezzo mail del 22.11.2024 dalle ore 7:30 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì festivi esclusi, a decorrere dal 1.1.2025 sino al 31.5.2025, data prevista per il subentro del nuovo contraente, corrispondente a n. 1.030 ore pari ad € 16.922,90 oltre IVA (tariffa oraria € 16,43 oltre IVA);

- la conferma dell'espressa clausola risolutiva per l'ipotesi in cui intervenga prima della scadenza prevista (31.5.2025) la possibilità di aderire alla Convenzione stipulata da *So.Re.Sa.* S.p.A. e l'effettivo subentro del nuovo contraente ovvero affidamento analogo da parte di *Consip* S.p.A.;
- di conferire immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quater L. 241/90, al fine di consentire la corretta esecuzione dei servizi appaltati e l'emissione dei relativi ordinativi di fornitura;

il R.U.P.

Riccardo Savastano

(f.to digitalmente)

il supporto giuridico al R.U.P.

Giuseppe Ravo

**Il Direttore U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi**

Erica Ferri

(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo

Daniela Mignone

(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario

Maria Vittoria Montemurro

(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. n. 4 del 22/01/2024

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce. Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- 1) **Autorizzare** la prosecuzione delle prestazioni di cui al contratto rep. n. 539 del 20.6.2022 per l'espletamento del "Servizio di vigilanza privata armata" affidato, giusta Delibera del Direttore generale n. 206 del 4.4.2022 all'Operatore economico Poliziotto notturno s.r.l. per la durata di quattro mesi decorrenti dal 1.2.2025 al 31.5.2025 per l'importo corrispondente ad € 345.824,11 oltre IVA al fine di consentire l'espletamento del servizio, che riveste carattere di essenzialità, senza soluzione di continuità, nelle more dell'individuazione del nuovo contraente da parte della Centrale di committenza *So.Re.Sa. S.p.A.*;
- 2) **Autorizzare** le prestazioni aggiuntive richieste dal Direttore dell'esecuzione nonché Dirigente responsabile della U.O.S.I.D. *Segreteria generale* ex art. 7 del Capitolato prestazionale, che regola l'esecuzione del servizio, così come pedissequamente riproposto dall'art. 8 del Contratto rep. n. 539 del 20.6.2022, – CIG 8915275DA8 – da ultimo autorizzata con Delibera del Direttore generale n. 737 del 20.11.2023 di una ulteriore unità di vigilanza armata da collocare presso la Direzione generale come da articolazione oraria modificata giusta nota prot. n. 7421 del 2.4.2024 e comunicazione a mezzo mail del 22.11.2024 dalle ore 7:30 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì festivi esclusi, a decorrere dal 1.1.2025 sino al 31.5.2025, data prevista per il subentro del nuovo contraente, corrispondente a n. 1.030 ore pari ad € 16.922,90 oltre IVA (tariffa oraria € 16,43 oltre IVA);
- 3) **Confermare** la clausola risolutiva espressa per l'ipotesi in cui intervenga prima della scadenza prevista (31.1.2025) la possibilità di aderire alla Convenzione stipulata da *So.Re.Sa. S.p.A.* e l'effettivo subentro del nuovo contraente ovvero affidamento analogo da parte di Consip s.p.a.;
- 4) **Trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'**operatore economico**: *Poliziotto notturno s.r.l.* con sede in Atripalda, Via Appia, n. 43, C.F./P.I.: 02269520645, pec: poliziottonotturno@casellacertificata.it;
 - alla **Centrale di committenza regionale**: *So.Re.Sa. S.p.A.*;
 - all'**Ufficio trasparenza** per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
 - al **Collegio sindacale** in conformità alla normativa vigente;
 - alla **U.O.C. Gestione economico finanziaria** per opportuna conoscenza della nuova spesa di bilancio;
 - al **Direttore dell'esecuzione del Contratto**: *Fabio de Florio la Rocca*;
 - alle **Direzioni dei P.O. Santobono e Pausilipon**;
- 5) **Pubblicare** il presente provvedimento in conformità alla normativa vigente;
- 6) **Conferire immediata esecutività** al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quater L. 241/90, al fine di consentire la corretta esecuzione dei servizi appaltati e l'emissione dei relativi ordinativi di fornitura;

Il Direttore Generale

Rodolfo Conenna

(f.to digitalmente)